



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 14/04/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI 11 aprile 2011, n. 122

Art. 6 della L.R. 24/7/2001, n. 18 - Bando dei posteggi disponibili nei mercati su aree pubbliche di alcuni Comuni della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio

L'art. 6 della L.R. n.18/2001 "Disciplina del commercio su aree pubbliche" stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relativa concessione di posteggio all'interno dei mercati e sulle aree pubbliche.

Tali procedure prevedono che entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i propri bandi, con l'indicazione dei posteggi disponibili, la loro ampiezza, l'ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico, nonché i criteri integrativi per la formulazione della graduatoria. Il comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che la pubblicazione sul B.U.R.P. debba avvenire nei trenta giorni successivi alle date, individuate dalla legge, in questione.

Sono pervenute, nei termini di legge, le indicazioni dei posteggi disponibili, indicati dettagliatamente nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, da parte dei Comuni di: Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, Panni, in provincia di Foggia, Alliste e Racale, in provincia di Lecce.

Si ritiene opportuno evidenziare che con la trasposizione della Direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento italiano, avvenuta con il D.Lgs n.59/2010, è stato disciplinato anche il settore delle aree pubbliche. In particolare, l'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative (Art.70). L'art. 71 disciplina i requisiti di onorabilità e professionali per l'avvio e l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 70, comma 5, rinvia ad una intesa in sede di Conferenza Unificata, l'individuazione, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del decreto legislativo di che trattasi, dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare.

In assenza della suddetta intesa, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di rilascio e

rinnovo delle concessioni di posteggio.

Tanto premesso, si propone di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali, precisando alcune modalità di presentazione delle richieste, nonché gli adempimenti, a carico dei comuni, fissati dalla L.R. n.18/2001 e s.m.i.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

La Dirigente d'Ufficio

Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto affermato in premessa;

- di disporre, ai sensi dell'art.6 della L.R.18/2001, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del bando regionale per la concessione dei posteggi di tipologia A), di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento;

- di riportare qui di seguito i criteri, previsti dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n.18/01, per l'elaborazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei posteggi ed il rilascio della relativa autorizzazione con contestuale rilascio della concessione di posteggio:

a) le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune, sede di posteggio, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale e devono pervenire, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande pervenute fuori del predetto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa deve intendersi accolta.

b) Non è consentita la presentazione a mano;

c) Alla domanda va allegata copia di un documento valido di riconoscimento, nonché documentazione richiesta dai singoli bandi comunali;

Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

1. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
2. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche,

3. altri eventuali criteri integrativi, disposti dal Comune ed indicati nel bando, precisando che non possono essere stabiliti criteri discriminatori basati sulla cittadinanza, residenza o nazionalità, in conformità ai principi previsti dal D.L.s n.59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE (Art. 11 D.L.s n.59/2010);

- di stabilire che, ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza di mercato, la data di riferimento è quella della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di stabilire che i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, richiesti dal presente bando, sono quelli previsti dall'art. 71 del D.L.s n.59/2010;

- di precisare che ai sensi del D.L.s n.59/2010, art.70, comma 1 possono presentare le istanze di richiesta di posteggio non solo le persone fisiche o le società di persone, ma anche società di capitali regolarmente costituite o cooperative;

- di stabilire che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia su aree pubbliche, ai relativi piani comunali per il commercio su aree pubbliche ed a quanto disposto dai singoli bandi comunali, se conforme alle disposizioni nazionali e comunitari;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.18/01, i comuni sono tenuti a trasmettere un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni, rilasciate nel corso dell'anno.

I Dirigente del Servizio
Pietro Trabace